



**Comune di Urbania**  
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO**  
**Per il sostegno alle attività**  
**produttive della città e**  
**promozione del tessuto**  
**economico locale**

*Approvato con delib. C.C. n. 34 del 29-07-2015*

## Premessa

1. Il comune di Urbania attraverso il riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali, al fine di incentivare lo sviluppo economico, supportare le attività imprenditoriali e favorire i processi occupazionali, intende adottare strumenti volti a:
  - promuovere e sostenere la creazione di impresa e lo sviluppo dell'imprenditorialità esistente sia nella forma dell'auto-imprenditorialità che delle cooperative;
  - promuovere opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati, (in particolare giovani e donne) quale politica attiva del lavoro e di sviluppo sociale sul proprio territorio;
  - promuovere e sostenere lo sviluppo imprenditoriale.
2. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento, si configurano come "Aiuti de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

## Art. 1 - Finalità

1. Al fine di incentivare le attività economiche ricadenti nell'ambito comunale e valorizzare il tessuto economico e produttivo della Città, sono concessi benefici economici sotto forma di "esenzioni dalle imposte locali", per incentivare la creazione di nuove imprese che dimostrino occupazione stabile.
2. In particolare le imprese che possono beneficiare dell'agevolazione di cui al comma precedente sono tutte quelle la cui sede legale ed operativa è localizzata nell'ambito del Comune di Urbania, che sono regolarmente iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. e la cui costituzione è avvenuta successivamente al 1° gennaio 2015.

## Art. 2 – Tipologia di benefici

1. L'entità complessiva delle agevolazioni erogabili viene stabilita annualmente in sede di redazione del bilancio di previsione. I benefici economici consistono nell'applicazione di un'aliquota agevolata o di esenzioni la cui quantificazione è rapportata ai tributi comunali, regolarmente dovuti, strettamente correlati alla nuova attività, per un massimo di due anni dall'inizio dell'attività stessa. Il diritto ad accedere ai contributi cessa a decorrere dal quarto anno di attività.
2. L'agevolazione fiscale oggetto del presente regolamento e fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo consiste nell'applicazione di un'aliquota agevolata dei seguenti tributi locali:
  - IMU (per la parte di competenza comunale) si prevede la esenzione dall'imposta per i primi 2 anni di attività in relazione agli immobili in cui è svolta l'attività di impresa;
  - TARI si prevede la esenzione dalla tassa per i primi 2 anni di attività in relazione agli immobili in cui è svolta l'attività di impresa;
  - TASI si prevede la esenzione dalla tassa per i primi 2 anni di attività in relazione agli immobili in cui è svolta l'attività di impresa;
3. Qualora il fondo previsto a bilancio dovesse risultare incapiante le agevolazioni fiscali saranno ridotte proporzionalmente alle domande presentate.

## Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto alle imprese commerciali (con esclusione del commercio ambulante), industriali, artigianali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano la sede legale nel Comune di Urbania secondo le seguenti tipologia giuridiche:
  - SNC – società in nome collettivo;
  - SAS – società in accomandita semplice;
  - SRL – società a responsabilità limitata;

- SPA – società per azioni;
  - SAPA – società in accomandita per azioni;
  - Società Cooperative;
  - Ditte individuali.
2. Nel caso di imprese individuali, il titolare dovrà essere persona di età non superiore ai 35 anni. Per persona di età non superiore ai 35 anni si intende chi non abbia compiuto il 36° anno di età alla data di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A.
  3. Nel caso di società, i 2/3 delle quote societarie (66,67%) dovranno essere detenute da persone fisiche di età non superiore ai 35 anni e, in ogni caso, il legale rappresentante della società dovrà essere persona di età non superiore ai 35 anni. Per persona di età non superiore ai 35 anni si intende chi non abbia compiuto il 36° anno di età alla data di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A.
  4. Nelle società di persone in cui tutti i soci siano legali rappresentanti, i 2/3 del capitale sociale dovrà essere rappresentato da neoimprenditori che non abbiano compiuto il 35° anno di età.
  5. Nelle società in cui tutti i soci siano neoimprenditori, i 2/3 del capitale sociale dovrà essere rappresentato da neoimprenditori che non abbiano compiuto il 35° anno di età.
  6. L'esenzione competerà alle imprese nate dalla cessione d'azienda da padre a figlio, a condizione che il figlio prima non esercitasse un'attività di impresa o di lavoro autonomo e che esista un atto di cessione d'azienda e un nuovo numero di iscrizione C.C.I.A.A.
  7. I beneficiari dovranno essere cittadini comunitari o possessori di permesso di soggiorno di lunga durata.

#### Art. 4 - Requisiti

1. Per ottenere le agevolazioni di cui sopra, il beneficiario, oltre ai requisiti soggettivi di cui al precedente articolo dovrà dimostrare la creazione di nuovi livelli occupazionali ed in particolare l'instaurazione di almeno una tipologia di rapporto di lavoro dipendente stabile per almeno due anni. In mancanza di creazione di nuovi livelli occupazionali l'esenzione non sarà ammessa, ma verrà concessa una riduzione pari al 50% delle aliquote applicabili alla tipologia o alla categoria applicabili al beneficiario.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - le imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche (ad esempio il commercio ambulante);
  - le imprese commerciali con forme speciali di vendita "apparecchi/distributori automatici";
  - le imprese "Compro Oro" o denominazioni similari la cui attività consiste prevalentemente nell'acquisto da privati, di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con corresponsione di un compenso in denaro;
  - tutte le imprese, di qualsiasi tipo e natura, che all'interno dei loro locali abbiano installato apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. n.773/1931, o che siano titolari di sale V.L.T. (Video Lottery Terminal);
  - coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Urbania e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere;
  - i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

#### Art. 5 – Procedure

- 1.** Il Comune provvederà entro 2 mesi dall'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno a pubblicare all'albo pretorio on line e sul proprio sito istituzionale apposito avviso, dandone anche adeguata diffusione nel territorio comunale.
- 2.** I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare al Comune di Urbania entro la data di scadenza prevista nell'avviso istanza di erogazione del contributo, sulla base di apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali riferiti all'anno precedente (ove dovuti), nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
- 3.** Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.
- 4.** Il Servizio preposto determinerà la quantificazione dei singoli contributi, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio, al mantenimento dell'attività intrapresa e veridicità delle dichiarazioni rese, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale scopo previste in bilancio, i singoli contributi saranno proporzionalmente ridotti. Le istanze presentate oltre il termine di scadenza non saranno tenute in considerazione.

#### Articolo 6 - Attività di controllo

- 1.** Il Comune di Urbania provvede al controllo delle domande-autocertificazioni di cui al presente regolamento.
- 2.** I contribuenti devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, il Comune di Urbania provvederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi, nei modi di legge.